

ERSU SASSARI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO DI UNA
LAVASTOVIGLIE A NASTRO PER GRANDI COMUNITA' E NASTRO TRASPORTA VASSOI ED ASSISTENZA
TECNICA BIENNALE INCLUSA

Sommario

PARTE A - PARTE GENERALE	2
Art.1 – OGGETTO DEL CONTRATTO	2
Art.2 – DURATA DEL CONTRATTO	2
Art.3 – IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO	2
Art.4– GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	2
Art.5 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI.....	3
Art.6 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	3
Art.7 – REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI	4
Art.8 – REFERENTI DELLA FORNITURA.....	4
Art.9 – CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO	4
Art.10 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE	4
Art.11– DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	5
Art.12 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO.....	5
Art.13 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	6
Art.14 – INADEMPIMENTI, PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RISARCIMENTO DANNI.....	6
Art.15 – MANCATA CONSEGNA ED ESECUZIONE IN DANNO	6
Art.16 – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALI	6
Art.17 – RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA)	7
Art.18 – RECESSO.....	7
Art.19 – SCIOPERI O INTERRUZIONI DELLA FORNITURA PER FORZA MAGGIORE	8
Art.20 - FORO COMPETENTE	8
Art.21 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	8
PARTE B - PARTE TECNICA	8
Art.22 – CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE	8
Art.23 – CONFORMITÀ DELLE ATTREZZATURE PROPOSTE ALLE NORMATIVE DI LEGGE.....	8
Art.24– TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA.....	8
Art.25 – ALLACCIAMENTO ATTREZZATURE	9
Art.26 – GARANZIA	9
Art.27 - COLLAUDI.....	9

PARTE A - PARTE GENERALE

Art.1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto è la fornitura ed installazione di una lavastoviglie a nastro e attrezzature/arredi per grandi collettività, così come di seguito e dettagliatamente indicata:

- a) Smontaggio e smaltimento della vecchia lavastoviglie e nastro trasportatore;
- b) Fornitura ed installazione Lavastoviglie a nostro chiavi in mano completa di ogni elemento atto al suo corretto funzionamento;
- c) Fornitura ed installazione di nastro trasportatore chiavi in mano completo di ogni elemento atto al suo corretto funzionamento, compresi cestì sbarazzo e sistema di trascinamento;
- d) Per la lavastoviglie ed il nastro trasporta vassoi: garanzia di 24 mesi e servizio di assistenza tecnica e manutentiva in garanzia per 24 mesi con interventi entro n.2 ore dalla segnalazione di ERSU direttamente dal fornitore e/o a mezzo di ditta specializzata all'uopo individuata dal fornitore stesso;
- e) Formazione specifica nell'uso dei macchinari forniti;

Art.2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto relativo alla presente fornitura avrà durata massima di 24 mesi dalla stipula del contratto o comunque dalla data che verrà indicata nel provvedimento di affidamento.

Per quanto riguarda la garanzia e l'assistenza tecnica e manutentiva in garanzia la durata di 24 mesi decorre dalla data di certificazione del regolare collaudo.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della Stazione Appaltante.

Non è previsto il rinnovo tacito del contratto.

Art.3 – IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO

L'importo dell'affidamento sarà quello offerto in sede di presentazione del preventivo tecnico/economico di spesa come da avviso pubblico di indagine di mercato.

Il contratto si intende a corpo per l'intera fornitura ed installazione comprensivo di tutti i beni e servizi accessori atti a garantire la fornitura chiavi in mano; Il prezzo deve intendersi a corpo pertanto comprensivo di ogni elemento e servizio accessorio a dare la fornitura ed installazione a perfetta regola d'arte secondo gli standard minimi richiesti nel presente documento ed i suoi allegati.

Il prezzo è quindi da intendersi comprensivo di ogni onere e spesa quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, imballaggio, carico, trasporto, eventuali spese per occupazione di suolo pubblico, noli di macchinari e/o attrezzature, facchinaggio, scarico, garanzie, assistenza e manutenzione in garanzia e quant'altro gravante sulla fornitura di cui al presente capitolato speciale d'appalto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'impresa affidataria dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti sono compresi nel prezzo formulato dall'affidatario in sede di presentazione del preventivo di spesa.

Art.4– GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per il presente affidamento diretto non è prevista la garanzia provvisoria, così come previsto all'art. 53, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023.

L'aggiudicatario dovrà costituire apposita garanzia definitiva, determinata in ragione del 5% dell'importo di affidamento, così disposto all'art.53, comma 4 del D.Lgs n. 36/2023 .

La garanzia fideiussoria (definitiva) garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; ERSU Sassari, fermo restando quanto previsto al successivo art. 13, che avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia dovrà avere validità almeno pari alla durata del contratto inclusa la durata della garanzia post

vendita ed assistenza tecnica e manutenzione in garanzia.

Art.5 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI

Il contratto di fornitura ed installazione sarà formalizzato da ERSU Sassari mediante scrittura privata così come richiesto all'art.18 del D.Lgs n. 36/2023.

Tutte le spese inerenti al contratto, qualora soggetto a registrazione, saranno a carico dell'Impresa affidataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di ERSU Sassari.

Tali oneri sono, in via esemplificativa: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

Art.6 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le fatture dovranno riportare l'ammontare della spesa, gli estremi relativi alle modalità di pagamento (numero di conto corrente bancario) e il codice CIG relativo;

Le fatture dovranno emesse in modalità elettronica tramite Sistema di Interscambio (SDI) con utilizzo del codice ufficio **UFDASS**

Il corrispettivo è determinato a corpo ed è indicato in sede di presentazione del preventivo di spesa di cui al relativo avviso esplorativo di indagine di mercato.

Il pagamento avverrà a **30gg** dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura ai sensi dell'art 4 del D. Lgs 198/2011, fatto salvo che quest'ultima sia compilata correttamente secondo quanto sopra indicato.

Ai sensi del D.L 50/2017, sulle fatture emesse verrà applicato il meccanismo del c.d. *"split payment"*.

Ai sensi dell'art. 11 – comma 6 – del D.lgs. 36/2023, in sede di liquidazione delle fatture emesse dall'affidatario, sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute effettuate durante la vigenza contrattuale saranno svincolate in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di subappalto, ERSU Sassari, non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore, salve le ipotesi di cui al comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i., per i pagamenti di importo superiore a cinquemila euro verrà effettuata una verifica, secondo le modalità previste dal DM 40/2008 e s.m.i., in merito ad eventuali inadempimenti del beneficiario inerenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Qualora a seguito della verifica risultasse, mediante comunicazione pervenuta da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione -istituita ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225- un inadempimento, il pagamento verrà sospeso per i trenta giorni successivi dalla ricezione della suddetta comunicazione.

Se durante la sospensione di cui al comma precedente e prima della notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i. intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, così come comunicato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, si provvederà ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'esecuzione della fornitura potrà essere sospesa dall'impresa aggiudicataria; qualora quest'ultima si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con raccomandata A/R da parte di ERSU Sassari.

Art.7 – REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI

La richiesta di revisione prezzi qualora formulata dall'Affidatario deve essere avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto.

Le revisioni prezzi, nei termini di cui agli artt. 60 e 120 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 36/2023, saranno operate ad istanza di parte o d'ufficio da parte della Committente sulla base di istruttoria condotta da ERSU Sassari e sulla base di oggettive variazioni dei prezzi e potranno essere tanto in aumento quanto in decremento a seconda delle variazioni percentuali ivi registrate.

La Stazione Appaltante dovrà esprimersi entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza.

A norma dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, ERSU Sassari si riserva, qualora Consip S.p.A. attivasse una convenzione in merito alla fornitura oggetto del presente affidamento, a condizioni di assoluta comparabilità tra i prodotti oggetto della prestazione, di effettuare una verifica tra i prezzi della citata convenzione e quelli proposti dalla ditta affidataria.

Qualora, dalla predetta verifica, si riscontrasse che i prezzi derivanti dalla menzionata convenzione fossero inferiori, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere alla ditta affidataria della gara di adeguare i propri prezzi a quelli derivanti dalle suddette convenzioni.

In caso di diniego la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di acquisire la fornitura di interesse presso la ditta convenzionata con Consip mediante le suddette convenzioni senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere o di che rivalersi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, c. 15 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 135.

In ogni caso le modifiche prezzi, sia in diminuzione che in aumento, sono soggette ad esplicita autorizzazione della Stazione Appaltante.

Nelle more dell'espletamento di ogni verifica e/o controllo che la Stazione intenda effettuare, rimane vigente il prezzo offerto in sede di preventivo di spesa.

Art.8 – REFERENTI DELLA COMMESSA

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto l'affidatario dovrà indicare alla Stazione Appaltante il nominativo del referente individuato per l'esecuzione delle prestazioni.

Per ERSU di Sassari il Direttore dell'Esecuzione del contratto è il Responsabile del Settore Mensa, Magazzino e C.d.Q.

Art.9 – CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO

È vietato all'appaltatore la cessione anche parziale del contratto di cui al presente appalto ai sensi dell'art. 19 comma 1 del D.lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lettera d).

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 120 comma 12 del D.lgs. 36/2023.

È ammesso il subappalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 in particolare per quanto attiene alle prestazioni di trasporto, montaggio, smontaggio e smaltimento vecchie attrezzature di proprietà ERSU, assistenza tecnica e manutenzione per la durata di 24 mesi.

Art.10 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura dei beni oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'impresa affidataria garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale e relativi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto.

L'impresa affidataria si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

L'impresa affidataria si obbliga a consentire a ERSU Sassari di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

La consegna dovrà avvenire senza interferire con il normale lavoro degli operatori, con le modalità e nei tempi concordati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

L'impresa affidataria sarà considerata responsabile dei danni che dai prodotti forniti o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia di ERSU Sassari, che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevato ERSU Sassari, che sarà inserito nel novero dei terzi nella polizza assicurativa di seguito indicata,

da ogni responsabilità ed onere.

L'impresa affidataria con effetto dalla data di decorrenza dell'appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto) un'adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti la fornitura appaltata contro i rischi di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui ERSU Sassari) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro **5.000.000,00**, per sinistro senza alcun sotto limite e/o franchigia di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti estensioni:

- responsabilità per committenza di lavori e/o servizi;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'impresa aggiudicataria - che partecipino all'attività oggetto dell'affidamento a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.

B) RC Prodotti (RCP) a cura dell'impresa affidataria qualora produttore o, in alternativa, del produttore o del sub-fornitore, a copertura dei danni a terzi cagionati da prodotti difettosi dopo la consegna degli stessi. Tale copertura (RCP) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro **5.000.000,00**;

C) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicataria si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCO) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 = per sinistro e Euro 1.500.000,00 = per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

Art.11– DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L' affidatario dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'impresa dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L' affidataria dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

L'impresa affidataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti alle forniture di cui al presente capitolato.

L'affidatario dovrà provvedere alla formazione ed all'addestramento istruzione del personale addetto in materia igienico-sanitaria, nonché di sicurezza e igiene del lavoro, secondo la normativa vigente e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

L'affidataria dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale qualificato ed idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito alla fornitura è tenuto a adottare comportamenti improntati a massima correttezza e diligenza professionale

Secondo il disposto dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008 nell'ambito dell'esecuzione della fornitura di cui al presente appalto, il personale occupato dall'impresa affidataria o subappaltatrice dovrà inoltre essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Art.12 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

In applicazione dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore (ivi compresi eventuali subappaltatori) e il committente cooperano per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti.

Prima della stipula del contratto verrà redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) che farà parte integrante del contratto di affidamento.

Resta fermo l'obbligo per l'affidataria di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Al fine di raccordare le operazioni e di applicare correttamente le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art.13 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente Capitolato, il Fornitore ha l'obbligo, entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto, di sviluppare una tavola grafica indicante il dettaglio costruttivo degli allacciamenti (acqua calda, fredda, elettricità, ecc.) che dovranno essere eventualmente predisposti per ciascuna attrezzatura fornita a cura e spese di ERSU Sassari; a predisposizione effettuata il fornitore dovrà verificare in cantiere la corretta esecuzione.

Il fornitore, inoltre, a fornitura ultimata ha l'obbligo di:

- eliminare tutta la pellicola adesiva dalle attrezzature;
- smaltire gli imballi delle attrezzature e fare le pulizie di cantiere;
- consegnare un fascicolo sia cartaceo che digitale (quest'ultimo da consegnare all'Ente via P.E.C.) contenente i manuali d'uso delle attrezzature e le dichiarazioni di conformità entrambi redatti in lingua italiana e le schede tecniche dei prodotti;

Art.14 – INADEMPIMENTI, PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RISARCIMENTO DANNI

ERSU Sassari., fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, si riserva di applicare la seguente penale:

- € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella conclusione della fase di smontaggio e rimozione dai locali ERSU delle attrezzature da sostituire (lavastoviglie e nastro trasporta vassoi)
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna del certificato di regolare smaltimento;
- 1 per mille del valore della fornitura per ogni giorno di ritardo rispetto alla consegna finale;
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella presentazione della tavola grafica indicata all'art. 13;
- € 100,00 per ogni attrezzatura non completamente ripulita dalla pellicola adesiva a fornitura ultimata;
- € 1.000,00 per ogni manuale o dichiarazione di conformità mancante per ciascuna attrezzatura N.B. Qualora non vengano trasmessi manuali e dichiarazioni di conformità non si procederà al collaudo;

Ciascuna penale viene applicata previa contestazione dell'addebito.

L'Affidatario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla data di ricevimento, anche a mezzo fax, della contestazione. In caso di mancata risposta o qualora le controdeduzioni formulate non siano ritenute giustificative dell'accaduto, si procederà all'applicazione della prevista penalità ed il relativo importo verrà trattenuto direttamente sui corrispettivi da liquidare, ovvero rivalendosi sul deposito cauzionale, mediante emissione di nota di debito.

Qualora l'Affidatario non provveda alla consegna di quanto ordinato nei termini previsti dal presente Capitolato, la Committente si riserva di provvedere all'acquisto di quanto non consegnato presso altro fornitore, imputando i maggiori oneri derivanti all'Affidatario, mediante trattenuta sui crediti ancora da liquidare.

Art.15 – MANCATA CONSEGNA ED ESECUZIONE IN DANNO

In caso di mancato avvio della fornitura nel giorno stabilito in accordo con ERSU Sassari la Committente si riserva la facoltà di applicare una penale pari al 10% del valore delle attrezzature non consegnate e comunque non inferiore ad € 300,00.

Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante, qualora la ditta fornitrice non provveda alla consegna di quanto ordinato nei termini previsti dal presente Capitolato, di procedere con acquisti diretti delle attrezzature presso terzi, imputando i maggiori oneri a carico della Ditta Fornitrice.

Art.16 – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALI

Per l'erogazione di tutte le penali previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si applicherà la seguente procedura:

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, o suo delegato, rilevata la violazione delle norme contenute

nel presente Capitolato, in accordo e coordinamento con il RUP, le segnalerà tempestivamente all’Affidatario, il quale potrà contro-dedurre, entro il termine perentorio di otto giorni naturali e consecutivi.

2. Il Direttore dell’esecuzione del contratto, valutate le osservazioni formulate dall’Affidatario, informerà il RUP degli eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto al contratto, anche al fine dell’applicazione da parte del RUP delle penali contrattuali ovvero della risoluzione nei casi previsti.

Per ottenere il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, la Stazione appaltante potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti della ditta fornitrice e/o sulla cauzione.

L’erogazione delle penali non impedisce la risoluzione contrattuale ed è fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art.17 – RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA)

Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall’art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 e dall’art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con effetto immediato del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

- (a) quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'94 del D.Lgs. 36/2023;
- (b) violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165 e s.m.i. e cioè di aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;
- (c) venga verificato il mancato rispetto dell’azienda in merito agli obblighi retributivi, contributivi e assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai competenti organi;
- (d) venga verificata l’esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., come previsto all’art. 3 della L. 136/2010;
- (e) venga verificato il mancato rispetto dell’appaltatore alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/2008;
- (f) nel caso di concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall’art. 186bis del R.D. 16.3.1942 n. 167 – s.m.i.), liquidazione giudiziale (fatto salvo quanto previsto dall’art. 124 del D.Lgs. 36/2023), di stato di moratoria e di procedure concorsuali;
- (g) essere stato condannato per uno dei reati previsti dalla legge 231/01;
- (h) subappalto non espressamente autorizzato dalla committente;
- (i) sospensione o interruzione della fornitura per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- (j) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore;
- (k) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta di ERSU Sassari
- (l) frode;
- (m) reiterate inadempienze relativamente al rispetto delle caratteristiche dei prodotti da fornire, come indicate nella scheda allegata, e/o alle obbligazioni contrattuali assunte con la presentazione del preventivo di spesa;
- (n) violazione, accertata a seguito di contraddittorio, rispetto a quanto previsto dal Patto di Integrità sottoscritto;
- (o) cessione anche parziale del contratto ai sensi del precedente art. 9.
- (p) mancata sottoscrizione del Patto di Integrità.

In ognuna delle ipotesi sopra previste di risoluzione del contratto, nulla sarà dovuto all’appaltatore per le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, ed ERSU Sassari avrà il diritto di pretendere il risarcimento dei danni subiti.

Art.18 – RECESSO

La Stazione Appaltante, indipendentemente dalla facoltà di risoluzione, prevista dall’art. A.14.3, si riserva di recedere unilateralmente dal contratto con un preavviso non inferiore a venti giorni, ai sensi dell’art. 123 D.Lgs 36/2023.

Qualora, nel corso della vigenza contrattuale, si determinasse una riorganizzazione del Servizio tale da

definire una rilevante modifica o il superamento del presente CSA, la Stazione Appaltante si riserva, senza che alcun compenso e/o indennizzo sia dovuto a favore dell'Aggiudicatario, di comunicare con un preavviso di 30 (trenta) giorni le variazioni derivanti dalla riorganizzazione.

Art.19 – SCIOPERI O INTERRUZIONI DELLA FORNITURA PER FORZA MAGGIORE

In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi che possano interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, l'appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta ad ERSU Sassari, in via preventiva e tempestiva.

Le interruzioni della fornitura per cause di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare.

A titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione, sono considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

Non costituiscono causa di forza maggiore lo sciopero dei dipendenti, la presenza di traffico, la carenza di organico o i guasti ai mezzi di trasporto.

Art.20 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Sassari.

Art.21 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

L'affidatario della fornitura con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, anche a norma dell'art. 1341, comma 2, c.c. tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

PARTE B - PARTE TECNICA

Art.22 – CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE

Le attrezzature devono possedere le caratteristiche minime previste nel presente CSA e nelle schede tecniche allegate al presente e devono essere conformi alla normativa vigente, essere ben rifinite, esenti da sbavature e prive di bordi o parti taglienti.

Art.23 – CONFORMITÀ DELLE ATTREZZATURE PROPOSTE ALLE NORMATIVE DI LEGGE

Le attrezzature devono essere conformi alla normativa vigente:

- D.lgs. 17/2010 allegato I - punto 1.7.3, 1.7.4 sub 1,2,3;
- D.lgs. 81/2008 e smi - Titolo Terzo;
- D.lgs. 108 del 25.1.1992 "Attuazione della Direttiva 89/109/CEE e Regolamento CE 1935/2004 del 27.10.2004 concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari".

Art.24– TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA

La consegna delle attrezzature dovrà essere espletata entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell'ordine (inviato via posta elettronica certificata) ERSU Sassari.

Le referenze richieste dovranno essere consegnate presso la mensa universitaria di Via dei Mille con le modalità che verranno indicate dall'ERSU.

La fornitura si intende, franco consegna, comprensiva di:

- Disinstallazione, smontaggio, trasporto all'esterno della mensa universitaria e sino a centro smaltimento autorizzato della macchina lavastoviglie e nastro trasporta vassoi attualmente installati presso la mensa di Via dei Mille, fornitura di certificato di corretto smaltimento;

Per i nuovi macchinari:

- trasporto;
- consegna, introduzione nei locali di destinazione e montaggio/assemblaggio secondo progetto presentato, installazione;

- rimozione e smaltimento imballati e pellicole protettive a norma di legge;
- attestazione di corretta installazione;
- prima fornitura di detergente, brillantante e disincrostante per la lavastoviglie e relative schede tecniche e di sicurezza;
- collaudo;
- assistenza tecnica autorizzata per tutta la durata del periodo di garanzia con manutenzione e sostituzione parti di ricambio ove necessario, intervento entro 2 ore dalla segnalazione di ERSU direttamente dal fornitore o ditta all'uopo incaricata da parte del medesimo fornitore;
- formazione per il personale addetto sia dipendente di ERSU che dell'appaltatore dei servizi di lavaggio stoviglie;
- offerta per il listino parti di ricambio e tempi intercorrenti tra data ordine parti di ricambio consegna degli stessi. Detto listino sarà destinato anche alla ditta appaltatrice di ERSU per la manutenzione dei macchinari mensa.

Sino al collaudo dell'intero impianto, si ricorda che la fornitura sarà effettuata a corpo, ERSU Sassari non risponde di eventuali furti, danneggiamenti, ammanchi, o altri eventuali danni o deprezzamenti che possano occorrere ai beni oggetto di affidamento, seppure installati o presenti a qualunque titolo nei locali di ERSU Sassari.

Art.25 – ALLACCIAMENTO ATTREZZATURE

Per allacciamento attrezzature di cucina si intende la fornitura e la posa di tutti i dispositivi necessari per le connessioni (adduzione acqua, scarico acqua/condense, allaccio energia elettrica) che consentono il funzionamento dell'attrezzatura a partire dal limite del relativo impianto (attacco).

L'allacciamento delle attrezzature è onere del fornitore delle medesime.

Le esatte coordinate verticali e orizzontali della posizione di ciascun attacco saranno riportate su apposite tavole grafiche del "Progetto Costruttivo" che saranno sviluppate, entro il 30 giorno naturale e consecutivo successivo all'alla stipula del contratto di fornitura, direttamente dal Fornitore delle attrezzature.

Eventuali opere idrauliche, elettriche, edili sono a carico di ERSU Sassari.

Art.26 – GARANZIA

Le attrezzature oggetto della fornitura dovranno essere garantite per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di collaudo delle stesse, fatto salvo quanto previsto dal preventivo tecnico/economico presentato in cui è possibile offrire un periodo garantito aggiuntivo ai 24 mesi.

Nel caso in cui vengano riscontrati difetti costruttivi, il fornitore è tenuto a sostituire il bene. Qualora ERSU Sassari, in ragione della natura del difetto o vizio riscontrato ritenga di non procedere alla sostituzione del bene ma solo a quella di uno o più componenti, la garanzia ricomprenderà ogni operazione di assistenza tecnica senza che alcuna spesa possa essere imputata ad ERSU Sassari.

E' prevista assistenza tecnica autorizzata per tutta la durata del periodo di garanzia con manutenzione e sostituzione parti di ricambio ove necessario, intervento entro 2 ore dalla segnalazione di ERSU direttamente dal fornitore o ditta all'uopo incaricata da parte del medesimo fornitore;

Art.27 - COLLAUDI

I collaudi, necessari ad accertare il corretto funzionamento delle attrezzature e la rispondenza alle caratteristiche indicate nella scheda tecnica saranno eseguiti in contraddittorio a cura dell'affidatario, senza oneri aggiunti per ERSU Sassari

Copia del verbale di collaudo, verrà rilasciata al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Il Direttore del Servizio Utenze

Dott. Mauro Deidda

firmato ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs n. 82/2005